

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1640

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STEFANELLI, COVI, PINTO,
CASTIGLIONE, COMPAGNA, CANDIOTO, BODO, RASTRELLI,
MASIELLO e RONZANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 1993

Modifica dell'articolo 89 del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - Il codice penale prevede, all'articolo 90, la non imputabilità per coloro che, per i reati commessi, vengono riconosciuti incapaci di intendere e di volere (totale vizio di mente). L'unica misura comminabile, in siffatti casi, è costituita dalla custodia in una casa di cura.

L'articolo 89 del codice penale prevede, invece, una capacità di intendere e di volere grandemente scemata, altrimenti definita «vizio parziale di mente». Tale semi infermità viene equiparata, per gli imputati ad una «attenuante» nella irrogazione della pena da parte del giudice.

L'attenuante determina una modesta riduzione della pena, compensata, quando non viene superata, dalla prescrizione del ricovero in un manicomio giudiziario. L'articolo 65 del codice penale, infatti, prevede per l'attenuante la diminuzione della pena in misura non eccedente un terzo, ma non ne precisa il minimo. Se si considera che al riconoscimento del vizio parziale di mente è conseguenziale quello della «pericolosità sociale» e che da esso discende la prescrizione del ricovero in una casa di cura dopo l'espiazione della pena, ci si renderà conto come la concessione del beneficio dell'attenuante diviene talvolta aleatoria. Più spesso, invece, la posizione del detenuto risulta compromessa proprio perchè a fronte di una riduzione di pena di un breve periodo si oppone la prescrizione di misure di sicurezza per un tempo maggiore.

La costante giurisprudenza della Suprema corte di cassazione ha sostanzialmente individuato le ipotesi per la configurabilità di «una capacità di intendere e di volere grandemente scemata», tanto da indurre a considerare gli imputati riconosciuti semi infermi come soggetti non idonei ad eserci-

tare quei poteri inibitori che la comune etica, in senso oggettivo, dovrebbe imporre.

La capacità di intendere e di volere grandemente scemata si differenzia poco del vizio totale di mente, perchè nell'uno e nell'altro caso, comunque, esiste l'impossibilità di analisi introspettiva, di un comune senso logico, di aderenza alla realtà, di mancanza di critica e di ideazione; nell'uno e nell'altro caso, dunque, si riscontra una patologia di natura prevalentemente psichiatrica. L'unica differenza - in verità più di natura processuale che sostanziale - potrebbe essere costituita tra il carattere permanente della prima e quello transeunte della seconda, nel senso che il vizio parziale di mente viene ricercato e individuato all'atto della consumazione del reato e non anche dopo; mentre il vizio totale di mente attiene, generalmente, ad una patologia preesistente ed immanente.

Gli stessi consulenti tecnici di ufficio, nella maggior parte dei casi e fatta eccezione per quelli più eclatanti, propendono per un giudizio di una capacità di intendere e di volere grandemente scemata e non già per una totale incapacità, per motivi di mera cautela deontologica.

Così l'equiparazione del vizio parziale di mente ad una esimente generica si rivela riduttiva di quella considerazione che il semiinfermo oggettivamente merita nella quantificazione della pena da parte del giudice.

Le suddette argomentazioni giustificano, ovvero, rendono obbligatorio da parte dello Stato l'eliminare una differenziazione degli effetti della concessione di attenuanti e l'uniformare a principi di equità e di giustizia l'articolo 89 del codice penale, aggiungendo allo stesso articolo le seguenti parole: «in misura non inferiore ad un quinto e non eccedente un terzo».

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. L'articolo 89 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 89 - (*Vizio parziale di mente*). - Chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita in misura non inferiore ad un quinto e non eccedente un terzo».

